

**CDXIV SEDUTA**

(ANTIMERIDIANA)

**VENERDÌ 1 MARZO 1957**Presidenza del Presidente **CORRIAS****I N D I C E**

Assenze per più di cinque giorni . . . . . 7433

Proposta di legge: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto Speciale per la Sardegna». (33) (Continuazione della discussione e approvazione):

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| ZUCCA . . . . .                       | 7434-7436-7437-7438-7439-7444-7446-7449      |
| COVACIVICH . . . . .                  | 7434-7436-7441-7448                          |
| PRESIDENTE . . . . .                  | 7434-7436-7437-7441-7444-7445-7447-7448-7450 |
| ASQUER, relatore . . . . .            | 7434-7437-7438-7440-7441-7445-7447           |
| SERRA . . . . .                       | 7435-7436-7438-7439-7440-7447-7448-7449      |
| CARDIA . . . . .                      | 7436                                         |
| MELIS . . . . .                       | 7437                                         |
| CASTALDI . . . . .                    | 7437-7441-7443                               |
| BERNARD . . . . .                     | 7438                                         |
| DEL RIO . . . . .                     | 7439-7449                                    |
| CAPUT . . . . .                       | 7441                                         |
| AZZENA . . . . .                      | 7442-7446                                    |
| FRAU . . . . .                        | 7443                                         |
| DE MAGISTRIS . . . . .                | 7444-7445-7446-7447                          |
| SOGGIU PIERO . . . . .                | 7449                                         |
| (Votazione segreta) . . . . .         | 7450                                         |
| (Risultato della votazione) . . . . . | 7450                                         |

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consi-

glieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, diciottesima assenza; Carloni, quindicesima assenza; Milia, sedicesima assenza, Murgia, dodicesima assenza.

Continuazione della discussione ed approvazione della proposta di legge: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto Speciale per la Sardegna». (33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto Speciale per la Sardegna».

Prosegue la discussione dell'articolo 23. A questo articolo è stato ieri presentato un emendamento a firma dell'onorevole Serra, di cui si è data lettura.

E' stato inoltre presentato altro emendamento a firma Soggiu Piero-Melis-Casu. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«In luogo di "articolo 15", dire "articolo 15 primo ed ultimo comma". (Conforme nel resto) ».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, pare a me che il Consiglio regionale si trovi, circa questo articolo, di fronte a un bivio. Una delle strade è quella indicata dal collega Soggiu, il quale sostiene che, trattandosi di referendum obbligatorio, esso è valido qualunque sia il numero dei partecipanti — questa mi pare sia la sostanza dell'emendamento presentato dal collega Soggiu —. L'altra strada è quella indicata dall'attuale progetto di legge, il quale al secondo comma dell'articolo 15, al quale l'articolo 23 fa riferimento, stabilisce che non è valido il referendum al quale non abbia partecipato almeno un terzo degli elettori; ma, una volta constatato che il referendum non è valido, restano sempre gli interrogativi: che cosa si fa dopo che il referendum è risultato non valido? L'iniziativa presa dal Consiglio regionale per la modifica delle funzioni o delle circoscrizioni della Provincia rimane in vita oppure no? Si deve rinnovare il referendum non valido oppure quella iniziativa decade? Ecco perchè dico che ci sono due strade soltanto. La prima strada, dunque, è quella indicata dal collega Soggiu e dagli altri colleghi sardisti. L'altra è questa: qualora a questo referendum non partecipi il 30 per cento degli elettori, non è che esso non sia valido; è talmente valido da... affossare l'iniziativa presa dal Consiglio regionale, o dai 10.000 elettori o dalla Giunta.

Mi pare che non ci siano altre strade all'infuori di queste due. Il Consiglio dovrà decidere quale seguire; ma, così come è, il testo della legge non si può approvare in quanto, dichiarando non valido il referendum ma rimanendo sempre in vigore la proposta di legge, occorrerebbe indire altri referendum fino a raggiungere il *quorum* prescritto. Io personalmente potrei anche essere d'accordo, come ho dichiarato ieri, con il collega Soggiu, ma non mi oppongo all'altra tesi, ad affermare, cioè, chiaramente che qualora al referendum per la modifica delle funzioni o delle circoscrizioni provinciali non partecipi almeno il 30 per cento degli elettori, s'intenda respinta l'iniziativa della modifica delle circoscrizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha comunicato che il suo emendamento s'intende ritirato. E' stato presentato in questo momento un altro emendamento a firma Covacivich - Pisano - Muretti. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Ultimo capoverso — Il referendum al quale non partecipi almeno un terzo degli elettori si intende respinto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare questo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Ho voluto presentare questo emendamento per cercare di conciliare le due tendenze manifestatesi. In sostanza, esso afferma che, se al referendum non partecipa almeno un terzo degli elettori, esso si deve considerare come negativo, cioè si deve considerare respinta la proposta di modifica delle circoscrizioni.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento cercheremo eventualmente di formulare meglio il testo dell'emendamento, perchè non è che sia respinto il referendum, ma l'oggetto su cui verteva il referendum. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Io vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio sulla lettera dell'articolo 32 dello Statuto speciale. Esso dice: «Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione...». eccetera. «Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori». L'articolo 43 dispone: «Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle Province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province interessate espressa con referendum». Ora, quando il legislatore parla una prima volta di referendum, e poi richiama lo stesso istituto in un articolo successivo, intende evidentemente che le modalità siano le stesse; quindi, quando parla di referendum

senza specificare, evidentemente intende che esso, così come all'articolo 32, non è valido se non vi abbia partecipato almeno un terzo degli elettori.

L'amico Zucca, commentando uno degli emendamenti presentati dall'onorevole Serra relativamente all'iniziativa per la modifica delle funzioni della Provincia, giustamente osservava: « Ma volete davvero che dieci Comuni possano mettere in atto una procedura di questo genere? ». Ed io aggiungo: « E' possibile che, quando al referendum rispondono soltanto cento persone, a queste sia dato il potere di modificare le funzioni della Provincia? ». Se noi affermiamo che il referendum è valido qualunque sia il numero di quelli che vi hanno partecipato, arriviamo proprio a questo assurdo: che cento elettori dell'ultimo paese possano modificare le circoscrizioni provinciali. Ricordiamoci che lo Statuto non usa la solita frase: « sentite le popolazioni interessate », che è molto vaga, ma usa la formula « in conformità alla volontà delle popolazioni », togliendo al Consiglio la possibilità di decidere diversamente. Conseguentemente, se solo cento elettori — lo ripeto — hanno votato, e si sono pronunciati per la modifica delle circoscrizioni, il Consiglio deve deliberare conformemente. Ora basta enunciare questa tesi per convincersi della sua assurdità.

Potrei ricordare altri precedenti capitati in Italia, come, per esempio, l'assunzione diretta di un pubblico servizio da parte dei Comuni su richiesta del 20 per cento degli elettori. Quando si verificò, nel 1946, un certo qual movimento autonomista delle frazioni del Comune di Cagliari, il Consiglio comunale molto opportunamente decise di ricorrere ad un referendum. Tra l'altro, venne stabilito che gli astenuti dovessero considerarsi come favorevoli al mantenimento della situazione. E penso che fosse una decisione esatta.

Quindi, io penso che la cosa più opportuna sarebbe lasciare il testo com'è, inserendovi il concetto che gli astenuti debbano considerarsi favorevoli al mantenimento dello *statu quo*. Certo, questo è un precetto difficilmente inseribile in una legge, per cui, forse, sarebbe preferibile dire che, quando non si raggiunga una parte-

cipazione di almeno il 30 per cento il referendum deve ritenersi respinto. In Commissione, anzi, molti erano i colleghi che desideravano che il *quorum* fosse portato al 50 per cento, in modo che veramente fosse rappresentata la volontà della maggioranza.

D'altra parte, il nostro Statuto è molto chiaro: esso stabilisce che il referendum non è valido, cioè non ha efficacia, se non si sia raggiunto almeno il 30 per cento. Queste considerazioni debbono farci respingere gli emendamenti dell'onorevole Soggiu e dell'onorevole Covacovich: quest'ultimo non è altro che un chiarimento inutile, perchè quando si dice che questo referendum si fa con le stesse modalità del referendum per l'abrogazione di una legge, è detto tutto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Ai motivi esposti dall'onorevole Asquer io vorrei aggiungere che la Costituzione della Repubblica è ancora più rigida del nostro Statuto. All'articolo 75, infatti, essa afferma: « E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ». Fin qui il testo della nostra Costituzione.

D'altra parte, se ci riportiamo ai principi di diritto comparato (che ho cercato di esporre l'altra sera durante la discussione generale), potremo notare come tutte le legislazioni, nei casi di referendum, stabiliscano un minimo di partecipazione, oscillante tra il 50 e il 30 per cento. Quindi, questo è un principio ormai generalmente sancito dappertutto, altrimenti

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

chiunque potrebbe dominare sulla maggioranza astenendosi.

D'altra parte, non posso condividere il principio seguito dal Consiglio comunale di Cagliari nella circostanza citata dall'onorevole Asquer, perchè il silenzio in molte occasioni sarà anche una bella cosa, ma nel diritto pubblico esso non dovrebbe mai avere un così drastico significato. Chi tace — è troppo noto — non vuol dire nè sì nè no.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

**COVACIVICH (D.C.).** Osservo che l'onorevole Serra non ha chiarito un dubbio. Se il referendum non è valido, si deve indire di nuovo ovvero — come abbiamo tentato di chiarire nell'emendamento nostro — deve essere interpretato in senso negativo?

**SERRA (D.C.).** E' come se referendum non ci fosse stato.

**COVACIVICH (D.C.).** Ma si deve allora proporre un nuovo referendum e poi uno nuovo ancora fino al raggiungimento di quel minimo di partecipazione stabilito? Non mi pare che sia questo lo spirito del legislatore, e ritengo opportuno che si chiarisca che la non partecipazione al referendum deve intendersi come negativa in relazione all'accoglimento della proposta oggetto del referendum stesso.

**CARDIA (P.C.I.).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARDIA (P.C.I.).** A me sembra che non siano accettabili nè l'emendamento Soggia nè quello Covacivich. Il primo, infatti, dà un peso eccessivo al voto espresso da una piccola minoranza di elettori, mentre il secondo interpreta come voto negativo il numero degli astenuti, cosa che non credo possa essere accettata in via di principio. A mio avviso, c'è una sola strada da seguire, quella intermedia, che ci porta a sviluppare il testo della legge. Si tratta,

cioè, di regolamentare le modalità per il rinnovo del referendum. Il silenzio non è sufficiente, perchè lascia l'interrogativo: «Come si deve rinnovare il referendum? Con quali norme? Con quali regole? Fino a quando?».

Ieri il collega Zucca si poneva appunto questa domanda: «Quante volte si deve ripetere un referendum cui non partecipi almeno un terzo degli elettori?». A mio avviso, più che modificare la legge, occorre aggiungere una norma che consenta la ripetizione del referendum, e che tuttavia impedisca che questa ripetizione proceda all'infinito; occorre, cioè, che siano posti dei termini chiari, precisi, e che sia colmata questa lacuna.

**ZUCCA (P.S.I.).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Zucca, le do ancora facoltà di parlare, ma la prego di essere breve, perchè la discussione sta andando troppo per le lunghe e occorre concludere.

**ZUCCA (P.S.I.).** Io aderisco, dopo aver sentito i vari colleghi, alla tesi del collega Covacivich, modificata nel senso che mi sono permesso di esprimere. Quella del collega Cardia mi sembra la soluzione più antidemocratica possibile, — mi scusi il collega Cardia — perchè stabilirebbe un obbligo giuridico inammissibile. Anche quando uno si astiene manifesta una sua volontà, che può essere interpretata, a mio avviso, in senso negativo. Infatti, se viene proposta all'elettorato la modifica di un qualche ordinamento, quelli che si astengono fanno bene che concorrono a mantenere invariata la situazione. Ecco perchè, ripeto, la proposta del collega Cardia mi sembra antidemocratica, perchè non si può obbligare una popolazione a presentarsi a votare.

Scartata, quindi, questa soluzione, rimangono le altre due: riconoscere valido il referendum, qualunque sia il numero dei partecipanti, oppure stabilire che si intende respinto quel referendum al quale non abbia partecipato almeno il 30 per cento degli elettori. In questo modo i cittadini sono preavvisati che, se non si presenteranno a votare, saranno considerati contrari alle modifiche proposte.

Una volta chiarito questo concetto mi pare che l'emendamento Covacivich vada modificato opportunamente, perchè non è il referendum che si deve intendere respinto, ma la proposta sottoposta a referendum. Il referendum per sè è sempre valido. Questa è l'unica soluzione possibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Io mi riallaccio alla tesi sostenuta dal collega Cardia, ma per giungere a conclusioni opposte che concordano, in sostanza, con quelle or ora accennate dal collega Zucca. In sostanza, pare anche a me, dopo aver sentito i vari colleghi, che la mancata manifestazione di volontà da parte della grande maggioranza degli aventi diritto al voto rappresenti già di per sè un rigetto della modifica sottoposta al referendum popolare.

Però, potrebbe accadere questo: giacchè l'iniziativa per modifiche di circoscrizioni o di funzioni o altro spetta anche agli elettori, se il referendum dovesse essere dichiarato non valido perchè non vi è stata la partecipazione di almeno un terzo degli elettori, e i 10.000 che già avevano proposto il primo referendum si dessero da fare un mese dopo, per esempio, per una nuova richiesta di referendum sullo stesso oggetto...

ZUCCA (P.S.I.). Gli elettori non possono proporre referendum.

MELIS (P.S.d'A.). Comunque, la conclusione del mio intervento è questa: stabilire che, sullo stesso oggetto, un referendum non può essere riproposto prima di un certo termine, come due, tre o quattro anni. E questo proprio per evitare la possibilità di ripetere il referendum quando sembra che la volontà popolare sia contraria.

PRESIDENTE. Mi sembra che possiamo passare ormai alla votazione dell'articolo 23.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Bisognerebbe

spiegare che è valido il referendum qualunque sia il numero dei votanti.

PRESIDENTE. Mi pare che tutti gli interventi che si sono succeduti l'abbiano chiarito.

CASTALDI (D.C.). Non è male ribadirlo.

PRESIDENTE. Prima di tutto metto in votazione l'emendamento Soggiu e più. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento Covacivich - Pisano - Muretti. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 24

Le schede per il referendum sono di carta consistente di tipo unico, sono fornite dalla Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione delle proposte modifiche delle circoscrizioni o delle funzioni delle Province, nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « Sì » e in quella a destra, in nero, la parola « No ».

Qualora il referendum contempli più quesiti deve procedersi a votazione con schede distinte per ciascun quesito.

L'elettore esprime il voto favorevole alle variazioni proposte apponendo un segno nella sezione posta a sinistra, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Ho presentato un emendamento all'allegato, che ha riflessi anche su questo articolo, al quale non avevo pensato. Ho voluto precisare che nelle schede devono risultare due colori, il verde e il rosso — è risaputo che il nero non è un colore —. Almeno nelle schede per le consultazioni popolari che si sono tenute per la costituzione di nuovi Comuni — in moduli adottati dalla Regione — vi erano il verde e il rosso: il verde per il sì e il rosso per il no. Analogamente, anche per questo articolo 24 e per le tabelle, come si dirà al momento, il sì deve essere in verde e il no deve essere in rosso. Questa è la modifica da apportare.

PRESIDENTE. All'articolo in discussione è stato ora presentato un emendamento a firma Serra - Azzena - Asquer. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Nel primo comma, alle parole: " in colore " e " in nero ", sostituire rispettivamente le parole: " in verde " ed " in rosso " ».

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Può darsi che abbia torto, — non pretendo di aver sempre ragione — però mi pare che nella legge non sia indicato chi deve partecipare al voto.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. La popolazione di ciascuna Provincia interessata.

ZUCCA (P.S.I.). Ecco, l'articolo 43 dello Statuto dice: « Le popolazioni di ciascuna Provincia interessata ... », ma questo non specifica niente. Prendiamo il caso tipico di Olbia, che da Sassari vuol passare a Cagliari.

BERNARD (D.C.). A Nuoro, non a Cagliari.

ZUCCA (P.S.I.). *Lapsus*. Da Sassari a Nuoro, perchè Cagliari è troppo lontana (ma certamente anche Cagliari gradirebbe farla sua). Olbia, dunque, vuol passare dalla Provincia di Sas-

sari a quella di Nuoro; si deve fare il referendum; ma chi vi dovrà partecipare? L'articolo 43 dice: « Le popolazioni di ciascuna Provincia interessata ... ». La Provincia di Sassari o la Provincia di Nuoro? Oppure tutt'e due? Vedete che pongo un quesito di una certa importanza. Ho fatto adesso la questione, in modo che non passi inosservata, però mi pare che sia fondamentale; diversamente si corre il rischio di fare una bella legge che poi sarà inapplicabile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. La modifica della circoscrizione o delle funzioni è un'iniziativa esclusivamente consiliare, quindi deve essere il Consiglio a dire quali saranno le popolazioni che dovranno intervenire; la presente legge detta solo le norme generali di attuazione. Chi dovrà partecipare lo dirà la legge, volta per volta. Come si può, ora, prevedere tutti i casi possibili ed immaginabili? Quando il Consiglio regionale prenderà l'iniziativa di una modifica delle circoscrizioni provinciali, dirà anche quali popolazioni dovranno partecipare al referendum.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 24 con l'intesa che, in sede di coordinamento, secondo la proposta dell'onorevole Serra, le parole: « in colore » e « in nero », saranno sostituite con le altre: « in verde » e « in rosso ». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 25

Il Consiglio regionale sulla base del risultato del referendum provvede all'ulteriore corso della procedura legislativa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Serra. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum e ove questo sia totalmente o parzialmente favorevole, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge per modifica delle funzioni o delle circoscrizioni delle Province interessate.

Nel caso di modifica delle circoscrizioni di Province, qualora fra i Comuni che hanno risposto in senso favorevole al referendum per il trasferimento ed aggregazione ad altra Provincia non esista contiguità territoriale, il disegno di legge propone le modifiche delle circoscrizioni in modo da assicurare la contiguità dei territori dei Comuni da trasferire o da conservare in una od altra Provincia, osservando il criterio dell'attrazione del Comune di popolazione minore da parte del Comune di popolazione maggiore ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Questo emendamento rappresenta la fase finale. La fase precedente contempla la richiesta del referendum e le modalità della sua attuazione.

Per la modifica delle funzioni delle Province è ovvio che deve essere la popolazione di tutta una Provincia o di tutte le Province ... (*interruzioni*). Intendo dire che, a seconda della natura e dell'oggetto delle funzioni, taluna Provincia può o no essere interessata: ad esempio, talune funzioni concernenti la pesca marittima non interesserebbero affatto una Provincia non confinante col mare. Ecco perché è da distinguere tra modifica delle circoscrizioni e modifica delle funzioni.

Una volta accertato l'esito del referendum, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato di esso, anche se parzialmente favorevole, la Giunta regionale presenta al Consiglio un disegno di legge per la modifica delle funzioni o delle circoscrizioni delle Province interessate.

Nel caso di modifica di circoscrizioni provinciali, qualora tra i Comuni che hanno fatto la domanda di passare da una Provincia a un'al-

tra e che si sono espressi favorevolmente non ci sia contiguità territoriale, è ovvio che bisogna creare questa contiguità. E chi a questo deve provvedere dopo aver sentita la volontà delle popolazioni, è esclusivamente il Consiglio. Per quanto poi riguarda le modifiche delle funzioni non può sorgere nessuna questione, in quanto prevarrà la volontà della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Presidente, dopo aver ascoltato l'intervento del collega Asquer e quello del collega Serra, sono più che mai convinto della bontà della mia tesi. Intanto, non è ammissibile, a mio avviso, che volta per volta noi stabiliamo chi è che deve partecipare al referendum: ci deve essere un principio generale, affermato nella legge, anche per questo tipo di referendum. Noi dobbiamo « ora » tradurre in legge regionale il principio statutario dell'articolo 43, e non dobbiamo aspettare a « domani », — quando ci sarà la proposta di trasferire, per esempio, Olbia dalla Provincia di Sassari a quella di Nuoro — per stabilire quali saranno i Comuni che dovranno partecipare al referendum. Se lo Statuto dice: « in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province interessate », noi dobbiamo chiarire in legge chi sono le Province interessate nel caso di una modifica di circoscrizione provinciale. Badate che la cosa è di estrema ...

DEL RIO (D.C.). Non è che partecipi la popolazione di tutta una Provincia.

ZUCCA (P.S.I.). I testi di legge, egregio collega Del Rio, hanno il loro valore anche letterale, per cui, se la legge parla di volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province, è ben diverso che se parlasse di volontà delle popolazioni dei Comuni interessati.

DEL RIO (D.C.). Che valore avrebbe, allora, il referendum?

ZUCCA (P.S.I.). Io capisco le titubanze

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

dell'onorevole Del Rio, che sono anche le mie; evidentemente il testo dello Statuto è imperfetto, però è un testo di legge ...

SERRA (D.C.). La legge deve essere interpretata anche alla luce della pratica applicazione.

ZUCCA (P.S.I.). Egregio collega Serra, lei potrà parlare di tutte le applicazioni di questo mondo, però, quando un testo di legge parla di Province interessate, è chiaro che noi non possiamo intendere « Provincia » per « Comune »...

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Ma chi pretende tanto?

ZUCCA (P.S.I.). Egregio collega Asquer, lei dice: « Caso per caso fissiamo, poi, dove deve avvenire il referendum » ...

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. A seconda che interessi una, due o tre Province, è chiaro!

ZUCCA (P.S.I.). Ma no, qui c'è un principio generale da affermare ...

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Devono essere interpellate tutte le Province interessate alla questione. Diversamente dovremmo rifare lo Statuto!

ZUCCA (P.S.I.). Nel caso di Olbia, chi sarebbero le Province interessate?

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Sassari e Nuoro.

ZUCCA (P.S.I.). Il fatto stesso che il collega Del Rio non sia di questa opinione — lo ha già manifestato — sta ad indicare che vi sono delle titubanze. Ora, in legge bisogna essere chiari, a mio avviso, e bisogna dire che nel caso di referendum per la modifica di circoscrizioni provinciali, partecipano al referendum le popolazioni delle Province interessate, intendendo per Province interessate la Provincia in cui i Comuni sono attualmente e la Provincia alla quale questi Comuni devono passare.

SERRA (D.C.). E' ovvio.

ZUCCA (P.S.I.). E' tanto ovvio che lei prima non era d'accordo, onorevole Serra!

Noi potremmo anche stabilire, nel caso del passaggio di Olbia da Sassari a Nuoro, per esempio, che l'interesse è del Comune di Olbia e della Provincia di Nuoro che deve accoglierla.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Questo sarebbe contrario alla norma statutaria.

ZUCCA (P.S.I.). Egregio collega Asquer, sono lieto di polemizzare una volta tanto con un collega del mio Gruppo, dopo aver polemizzato per otto anni coi colleghi degli altri Gruppi. Siamo noi, Consiglio regionale, che dobbiamo specificare in legge chi sono le Province interessate. Vale a dire: nulla vieta al Consiglio, a mio parere, di affermare che in caso di modifica di circoscrizioni provinciali l'unica Provincia interessata è quella che dovrebbe accogliere i nuovi Comuni. Nel caso di Olbia, gli interessati sono la popolazione di Olbia e quella della Provincia di Nuoro che deve accoglierla. A Sassari, che dovrebbe perdere Olbia, capiterebbe quello che è capitato a Nuoro per la Provincia di Oristano, onorevoli colleghi. Se vogliamo rispettare le volontà delle popolazioni interessate, questa è la soluzione migliore, a mio parere.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Errato, perché la norma dice: «di ciascuna delle Province interessate».

ZUCCA (P.S.I.). Ma badi, onorevole collega Asquer, che questo vale anche per le modifiche delle funzioni. L'articolo è il medesimo e vi si parla di ciascuna delle Province interessate anche per le funzioni; ed è ovvio che al referendum partecipino ... (*interruzioni*). Cercherò di essere ancora più chiaro. Dico che noi dobbiamo specificare che cosa intendiamo per popolazioni di ciascuna delle Province interessate nel caso di modifica delle circoscrizioni provinciali. Due sono le interpretazioni: intendere, per Province interessate, quella dalla quale si dovranno staccare i Comuni e quella alla quale

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

devono essere trasferiti; oppure, in senso restrittivo, intendere soltanto quella alla quale dovrebbero far capo i nuovi Comuni. Da un punto di vista giuridico, sono d'accordo col collega Asquer, l'interpretazione più esatta è quella che per Province interessate si debbano intendere l'una e l'altra Provincia; però, da un punto di vista pratico, se noi faremo il referendum in entrambe le Province, è chiaro che si creerà una situazione strana, per cui la volontà della popolazione che si vuole staccare sarà sopraffatta da quella del resto della Provincia; nel caso di Olbia, è chiaro che tutta la Provincia di Sassari voterebbe contro il passaggio di Olbia a Nuoro; è chiaro anche che Nuoro voterebbe tutta a favore di questo passaggio ...

CAPUT (M.S.I.). Allora Olbia più Nuoro avranno ragione.

ZUCCA (P.S.I.). Io ho portato un esempio pratico per dire che il problema esiste e che non è un problema che si possa risolvere facilmente. Perciò, noi dobbiamo dire, in legge, che cosa intendiamo per popolazione di ciascuna Provincia interessata. Non dire niente in legge significa, praticamente, non poter applicare la legge. Questo è il mio parere.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli consiglieri di essere esaurienti negli interventi perchè non intendo dare la parola, sullo stesso argomento, a chi ha già parlato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Non mi pare che in una legge generale, come questa che stiamo esaminando, si debba fare una casistica. L'articolo 32 dello Statuto, d'altra parte, dice chiaramente, all'ultimo comma, che le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale. Ora, come l'onorevole Asquer aveva accennato, è chiaro che si possono presentare casi diversi per i vari referendum che si dovranno indire; questi casi diversi, tutte le modalità e tutte le varie necessità e circostanze

ze saranno stabilite dalla legge che indirà il referendum. Ce lo dice l'articolo 32, all'ultimo comma, in maniera abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Vorrei ribadire il concetto che ho già espresso prima: la legge che discutiamo riguarda le modalità del referendum non le modalità dell'attuazione della trasformazione delle Province; tali modalità saranno oggetto di un'altra legge, la quale dirà come si dovrà provvedere quando una Provincia deve essere ridimensionata. Questa è la legge sul referendum, non la legge che modifica le circoscrizioni e le funzioni delle Province.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). E' esatto quel che ha detto l'onorevole Asquer, che questa è la legge sul meccanismo del referendum; però, dato che le due leggi sono connesse, è pure esatto che, secondo il modo col quale noi organiamo questa legge, possiamo indirettamente incidere sul problema fondamentale accennato dall'amico Zucca. Poichè resterà agli atti del Consiglio regionale la interpretazione espressa dall'amico Zucca, è bene che resti anche quella completamente diversa, che si appella alle decisioni prese in precedenza dal Parlamento nazionale e dal Consiglio regionale.

Quando si prescelsero i Comuni per costituire la Provincia di Oristano, nessuno chiese il parere di Nuoro e di Cagliari. Il Parlamento nazionale dichiarò che si doveva rispettare la volontà democratica dei soli Comuni ricchi che volevano rinnegare la fratellanza con i paesi poveri. Sarebbe lo stesso che i quartieri ricchi di Londra, di Roma o di Cagliari richiedessero di erigersi in Comune autonomo rinnegando la zona periferica povera. Sono stati sentiti soltanto quei Comuni ricchi che volevano costituirsi in provincia autonoma; nessuno ha chiesto il parere di Cagliari e di Nuoro, e il Par-

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

lamento nazionale, così agendo, ha sanzionato il principio che bisognasse interpellare solamente le popolazioni direttamente interessate: le dichiarazioni di Segni, del Ministro Tambroni, dei deputati che han difeso la legge, sono concordi, unanimi in questo senso. Anche per Isernia si è seguito lo stesso principio e, se non si facesse a quel modo, mai si potrebbe ridurre il territorio di una Provincia. Così capiterebbe a una qualsiasi frazione di Cagliari che volesse erigersi in Comune autonomo: se dovesse votare anche la popolazione di Cagliari-centro, mai essa potrebbe raggiungere il suo scopo.

Resta però la difficoltà proposta dall'amico Zucca. Vediamo se non si possa trovare una soluzione. Se lo Statuto avesse voluto dire che si devono sentire soltanto le popolazioni direttamente interessate, come avrebbe dovuto esprimersi? « In conformità alla volontà delle popolazioni interessate di ciascuna delle Province interessate » (nel caso, per esempio, della creazione della Provincia di Oristano si sarebbe dovuta sentire la volontà dei soli Comuni che hanno chiesto di farne parte). Ma ripetere due volte la parola « interessate » sarebbe stato di troppo, per cui si è preferita la più semplice formula « volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province interessate »; « interessate » si riferisce sia a « popolazioni » che a « Province ».

Ma l'emendamento Serra affronta anche un altro problema. Ammettiamo che si chieda un parere per una modifica qualunque di una circoscrizione, per esempio per lo spostamento della zona di Olbia; mentre la maggior parte dei Comuni decidono di passare a Nuoro, un Comune periferico, più vicino a Sassari, vuole restare nella vecchia Provincia; oppure, su trenta Comuni, che sono proposti per il passaggio a Nuoro, in ipotesi, sedici vogliono restare a Sassari. In questo caso come bisogna comportarsi? Ecco, in questo caso non è che si calcoli la maggioranza aritmetica delle popolazioni o dei Comuni; i sedici che vogliono restare a Sassari resteranno a Sassari, i quattordici che vogliono passare a Nuoro passeranno a Nuoro. Questo risolverebbe ogni difficoltà, anche se

si volesse accettare l'interpretazione dell'amico Zucca, perchè in quel caso si voterebbe in tutte le Province totalmente; se però la zona di Olbia volesse parzialmente passare a Nuoro, anche se c'è una maggioranza della Provincia contraria, si rispetterebbe sempre, con l'emendamento Serra, la volontà di quella particolare zona che vuol passare ad altra Provincia. Senza di ciò lo Statuto non avrebbe senso nè possibilità di applicazione, e sarebbero da considerare illegittime e incostituzionali la legge di Oristano e quella di Isernia. Quindi, io credo che sia necessario approvare l'emendamento Serra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). A mio avviso, quando si dice che, prima di procedere a modifiche delle circoscrizioni provinciali o delle loro funzioni, è obbligatorio il referendum e la legge del Consiglio deve ad esso uniformarsi, si fa pieno riferimento all'articolo 43 dello Statuto, il quale al suo secondo comma non può prestarsi a essere diversamente interpretato da come lo ha interpretato il collega Zucca: « Devono essere interpellate le popolazioni interessate », quindi, le Province interessate.

Io ricordo che quando in Consiglio regionale, in base all'articolo 45, fu discussa la legge riguardante le modifiche delle circoscrizioni comunali e fu prospettata la necessità che la consultazione fosse limitata alle popolazioni direttamente interessate — intendendo per « popolazioni interessate » quelle sole che intendevano proporre e ottenere la modifica —, per poter aderire a questo principio, che in parte modificava quello implicito nello Statuto speciale, noi arrivammo, in seguito al rinvio del Governo, a richiedere, quanto meno, precedentemente, delle maggioranze speciali, sia per quanto riguardava la proposta o la approvazione della proposta da parte dei Consigli comunali interessati, sia per quanto riguardava la pronuncia del Consiglio regionale. Tant'è che, se non ricordo male, si richiede in legge dal Consiglio regionale una maggioranza dei tre quarti

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

dei suoi componenti ai fini delle limitazioni in questione.

CASTALDI (D.C.). Senza sostituire il referendum.

AZZENA (D.C.). Senza sostituire il referendum, d'accordo; ma perchè si possa limitare la consultazione a quel determinato nucleo, bisogna che in precedenza ci siano altre garanzie.

Quindi, quando noi nulla diciamo in legge, così come nulla abbiamo detto, ma abbiamo fatto un puro e semplice riferimento alla norma statutaria, non vi è dubbio che il referendum debba farsi in tutto il territorio delle Province interessate; e le Province interessate, per lo meno, sono sempre due, a meno che non si tratti di funzioni. E a me pare che sia preferibile nulla aggiungere e nulla modificare, anche perchè ricordo che su questo punto in Commissione si è discusso con molta più serenità e più tranquillità di quanto non sia possibile in Consiglio. Dirò di più: l'articolo 25 che oggi si vuole modificare, se mal non ricordo, fu proposto in questa formulazione, dopo ampie discussioni, proprio dall'onorevole Serra, il quale oggi propone questo emendamento.

Il fissare alla Giunta il termine di 30 giorni dalla data del referendum per la presentazione del disegno di legge avrebbe poca importanza; ciò che io non riesco a capire è quando è che un referendum è totalmente o parzialmente valido. Il « totalmente » e il « parzialmente » potrebbero avere un significato se noi li riferissimo alla seconda parte, cioè alla eventualità che taluni Comuni abbiano detto di sì e tal'altri Comuni abbiano detto di no; allora avrebbero significato puramente territoriale. Ma l'espressione è certamente inesatta quando si parla di modifiche delle funzioni. In tal caso il referendum è totalmente valido quando si ha almeno un 51 per cento dei voti favorevoli; in caso contrario, non è assolutamente valido. Quindi, se è valido ci sarà una legge che si uniformerà a quel risultato; se non è valido non c'è nulla da far seguire.

Non mi convince neanche l'altro principio della cosiddetta « attrazione », secondo il qua-

le il Comune piccolo dovrebbe essere attratto da quello grosso. Nel caso che quindici Comuni chiedano di passare ad una determinata Provincia — per sanare la emorragia della Provincia di Nuoro, per esempio, domani Olbia, Tempio e tutta la Gallura potrebbero chiedere di passare alla Provincia di Nuoro —...

FRAU (P.N.M.). Questa è una minaccia?

AZZENA (D.C.). No, nessuna minaccia. Si tratta puramente di simpatia personale, intendiamoci!

Dunque, onorevoli colleghi, si potrebbe verificare il caso; secondo questo emendamento Serra, che tutti i Comuni, eccettuato uno che confina con la Provincia, dicano sì. Che avverrebbe di quel Comune? Sarebbe forzato al passaggio? Ovvero, trattandosi di un grossissimo Comune, impedirebbe esso il passaggio di altro Comune confinante? Ma dove sarebbe, allora, il rispetto delle volontà delle popolazioni interessate? Se l'iniziativa è di venti Comuni, il risultato del referendum io lo debbo vedere dal complesso di quei venti Comuni che hanno partecipato al referendum; altrimenti la Provincia interessata può fare tutti gli sforzi perchè proprio il Comune che confina dica di no, trascurando completamente gli altri Comuni disposti a dire di sì. Con questo emendamento affrettato — che io interpreto in questo modo, e che altri potrebbero interpretare forse in un altro — non si rispetta il responso della volontà popolare, ma addirittura lo si può capovolgere e frustrare.

Perciò io dico: approviamo il testo della Commissione, che l'onorevole Asquer sa quanta fatica sia costato; non avventuriamoci in emendamenti troppo affrettati; caso mai si vedrà, in seguito, se sarà necessario apportare delle modifiche. Noi abbiamo visto che al Parlamento c'è una proposta che si trascina da un anno all'altro e che ancora non si è riusciti a varare. Se vorremo varare un testo perfetto con tanta fretta, otterremo proprio il risultato contrario. Io — ripeto — riconosco che una lacuna c'è, ma penso che, al momento opportuno, si possa rimediare. Se un determinato numero di

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

Comuni vuol passare ad un'altra Provincia, noi indichiamo il referendum e nell'una e nell'altra Provincia. In base al risultato finale, se esso è favorevole nel complesso, noi valuteremo. Il Consiglio regionale ...

ZUCCA (P.S.I.). Non c'è valutazione da fare; bisogna agire « in conformità ».

AZZENA (D.C.). Amico e collega Zucca, io dico che la questione va approfondita. Ho già premesso che una lacuna c'è; e, come abbiamo previsto il caso nella legge relativa alle circoscrizioni comunali, così avremmo dovuto risolvere la questione anche in questa legge. Comunque — ripeto —, per non compromettere la legge nel suo insieme, io penso che sia preferibile votare la proposta così come è stata redatta in Commissione, e in seguito si vedrà, se necessario, di integrarla con un'altra legge, oppure di provvedere caso per caso, come ha affermato l'onorevole Asquer. Questa mi pare che, in definitiva, sia la via più giusta.

PRESIDENTE. L'onorevole Serra mi ha comunicato che intende ritirare il suo emendamento per presentarne un altro che chiarisca meglio la questione. Suspendo quindi per il momento la discussione sull'articolo 25.

L'articolo 26 è stato soppresso, e così pure il 27, il 28, il 29, il 30 e il 31. Si dia lettura dell'articolo 31 *bis*.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 31 *bis*

Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3) sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla costituzione per la seconda deliberazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.  
(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 31 *ter*.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 31 *ter*

Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta regionale entro 20 giorni dalla notizia dell'approvazione da parte di una delle due Camere del progetto di modifica.

La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo alla data dell'approvazione di cui al precedente comma.

Il referendum si svolge secondo le norme previste dagli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma De Magistris-Serra-Del Rio. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Sostituire al primo e al secondo comma la seguente dizione: "il referendum è indetto dal Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notizia dell'approvazione di una delle due Camere del progetto di modifica.

La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il 50° ed il 65°) giorno successivo alla data della approvazione di cui al precedente comma" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). Lo scopo che intende raggiungere l'emendamento è quello di evitare che, sommando i venti giorni di tempo lasciati al Presidente della Giunta per la indizione del referendum e i 70 per l'effettuazione dello stesso referendum, si raggiunga la somma di 90 giorni, equivalenti ai tre mesi che debbono intercorrere tra la prima e la seconda deliberazione da parte delle Camere. In attesa dello spo-

glio del referendum, che in genere richiede 2 o 3 giorni, potrebbe darsi che la Camera si pronunci senza poter conoscere il parere del referendum consultivo del popolo sardo. Si tratta dunque di una riduzione di 10 giorni, onde consentire un margine maggiore di garanzia. L'ultimo comma del testo rimane invariato, ovviamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Avevo chiesto la parola perchè si era parlato di un emendamento sostitutivo totale; ma, visto che l'ultimo comma rimane, non ho niente da dire.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento De Magistris - Serra - Del Rio. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il terzo comma dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31 *quater*.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 31 *quater*

Le schede per il referendum sono di carta consistente di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle E ed F allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene le indicazioni della proposta di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna; nella sezione posta a sinistra è scritta in colore la parola « Sì » ed in quella a destra, in nero, la parola « No ».

L'elettore esprime il voto favorevole alla modifica apponendo un segno nella sezione posta a sinistra ed il voto sfavorevole alla modifica stessa apponendo un segno nella sezione posta a destra.

PRESIDENTE. Anche per questo articolo vale la modifica « in verde » e « in rosso » al posto delle parole « in colore » e « in nero ».

Ha domandato di parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Mi pare che nella scheda relativa alla modifica delle circoscrizioni provinciali, assieme alle righe, dovrebbe comparire anche una piccola carta geografica con i soliti sistemi grafici per denotare la variazione. L'elettore che è capace di leggere una carta si trova molto più a suo agio ...

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. La metteremo in cabina.

DE MAGISTRIS (D.C.). Si deve trovare un sistema per cui la cartina sia ben visibile.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 31 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 32

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio 1957 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un articolo 32 *bis* aggiuntivo a firma De Magistris - Serra - Del Rio. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Articolo 32 *bis*

Dinanzi alla richiesta di referendum per la abrogazione di una legge non ancora promul-

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

gata alla data della richiesta, nel caso in cui sia presentata a norma dell'articolo 2, ed alla data della ordinanza di cui all'articolo 8 nel caso di richiesta da parte di diecimila elettori, la promulgazione della legge è sospesa sino alla proclamazione dei risultati del referendum ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questo emendamento.

**DE MAGISTRIS (D.C.).** Lo scopo dell'emendamento è quello di impedire che una legge consegua degli effetti prima dell'attuazione del referendum per la sua abrogazione, essendo materia quanto mai spinosa quella degli effetti maturati da una legge successivamente abrogata. Per quanto è possibile, quindi, è preferibile evitarli.

La richiesta del referendum può partire dalla Giunta, da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno diecimila elettori: nel primo caso è facoltà del Presidente non promulgare una legge che lui stesso chiede di non applicare, appellandosi al popolo. Nel caso invece che la richiesta parta da un terzo dei consiglieri, se la legge venisse promulgata prima che si conosca il risultato del referendum, potrebbero sorgere tante difficoltà che si sarebbero potute evitare se la legge stessa non fosse stata promulgata.

Per quanto concerne l'iniziativa popolare, la materia va disciplinata in maniera leggermente diversa, per evitare che due diverse e autonome iniziative blocchino l'applicazione della legge, il che non è consentibile. Per questo caso ho previsto che, se nelle more tra l'approvazione della legge e la sua pubblicazione i diecimila elettori riescono a perfezionare la richiesta tanto da ottenere l'ordinanza che dichiara perfetta la richiesta stessa da parte del Presidente del tribunale, in questo caso la promulgazione non avviene e si attende l'esito del referendum. Non si dà la possibilità di interventi defatigatori, in quanto la richiesta di referendum dev'essere presentata e perfezionata solamente nei termini della normale pubblicazione della legge.

Per quanto concerne il Presidente della Giunta, mi pare superfluo attribuirgli una facoltà che già gli compete e di cui è ovvio possa avvalersi, essendo lui stesso titolare del potere di iniziativa.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

**AZZENA (D.C.).** Dichiaro subito che sono contrario all'emendamento presentato dal collega De Magistris. E' giusto che gli elettori abbiano una determinata garanzia, ma credo che altrettanta garanzia debbano avere le assemblee legislative, che hanno il preciso compito di approvare le leggi. Questo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole De Magistris, a mio avviso, potrebbe sminuire quella che è la competenza legislativa del Consiglio regionale. Io non penso ai diecimila elettori (che secondo l'ipotesi dovrebbero essere già pronti, nelle more tra l'approvazione e la promulgazione della legge, a chiedere il referendum), ma penso a tutti i casi in cui un disegno o una proposta di legge vengano approvati da una maggioranza ristretta — con due, tre, quattro voti di differenza —. Ebbene, in tali casi un terzo dei consiglieri potrebbe presentare, immediatamente dopo, una richiesta di referendum, per cui tutte le leggi approvate con una maggioranza ristretta verrebbero rese inoperanti prima della attuazione del referendum. Quindi, non ci sarebbe più un Consiglio regionale in Sardegna, ma ci sarebbe la popolazione continuamente mobilitata per approvare o non approvare una qualsiasi proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (P.S.I.).** Mi dichiaro anch'io contrario all'emendamento De Magistris, perchè questo emendamento potrebbe veramente costituire un pericolo per l'intera legge in discussione, in quanto potrebbe portare al rinvio della legge da parte del Governo. Esso infatti capovolge e distrugge uno dei principii fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Una volta

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

che il Consiglio ha approvato una legge, il Presidente della Giunta, onorevole De Magistris, non ha la facoltà di promulgarla; ne ha l'obbligo, salvo il caso del rinvio da parte del Governo o l'impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale. Ora, noi, col suo emendamento, stabiliremmo un nuovo principio in base al quale la semplice richiesta di abrogazione di una legge ne sospenderebbe la promulgazione. Le sembra legittimo? Ecco perchè pregherei il collega De Magistris, pur riconoscendo il motivo e l'opportunità che l'ha indotto a presentarlo, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole De Magistris ha facoltà di replicare.

DE MAGISTRIS (D.C.). Ritiro l'emendamento, perchè riconosco la fondatezza delle osservazioni del collega Zucca, per quanto, sul piano pratico, rimangano le mie perplessità circa gli effetti prodotti dalle leggi per un breve periodo di tempo, prima della loro abrogazione. Mi rendo conto che, effettivamente, la materia esula dalla competenza del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. L'articolo 33 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 33 *bis*.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 33 *bis*

Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33 *ter*.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 33 *ter*

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1957.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. E' meglio statuire che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Lo si può anche sopprimere, come s'è fatto altre volte.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Sopprimiamolo.

PRESIDENTE. D'accordo. Sono stati presentati degli emendamenti a firma De Magistris - Azzena - Serra, relativi ai titoli da inserire tra gli articoli della legge testè discussa. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Tra l'articolo 1 e l'articolo 1 *bis* inserire: Titolo I - Referendum di cui all'articolo 32 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Tra l'articolo 21 e l'articolo 22 inserire: Titolo II - Referendum di cui all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Tra l'articolo 31 e l'articolo 31 *bis* inserire: Titolo III - Referendum di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna ».

PRESIDENTE. Se qualcuno degli onorevoli presentatori intende illustrare questi emendamenti, ha facoltà di parlare.

SERRA (D.C.). Non occorre alcuna illustrazione.

PRESIDENTE. Allora metto in votazione gli emendamenti De Magistris-Serra-Azzena. Chi li approva alzi la mano.

(*Sono approvati*).

Vi è in ultimo l'emendamento formale a firma Serra - Azzena - Asquer di cui ho dato lettura prima, relativo alle tabelle a) c) ed e) allegate alla legge. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Nelle tabelle A, C, E: i N.B. (Nota bene) esistenti vanno così sostituiti:

"N.B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola 'Abrogazione' posta a sinistra deve essere stampata in color verde; e le parole 'Non abrogazione' poste a destra devono essere stampate in color rosso'».

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Volevo fare un'osservazione, signor Presidente. Nel caso che la legge debba funzionare entro il 1957, siccome il bilancio del 1957 è già stato approvato e non c'è lo stanziamento relativo, occorrerà predisporre una legge di variazione e l'istituzione di un capitolo nuovo per il referendum; diversamente questa legge non potrà funzionare.

PRESIDENTE. Credevo che l'onorevole Covacivich intendesse parlare sull'emendamento.

Metto in votazione l'emendamento Serra e più relativo alle tabelle allegate alla presente legge. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si intendono così approvate anche le tabelle allegate.

Rimane ancora in sospenso l'articolo 25, per il quale non ho ancora ricevuto l'emendamento annunciato. Suspendo perciò la seduta per dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12 e 40, viene ripresa alle ore 13).*

PRESIDENTE. All'articolo 25 è stato presentato un emendamento a firma Soggiu Piero-Serra - De Magistris - Del Rio. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

#### «Articolo 25

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum:

a) nel caso di modifica di funzioni, quando i risultati, nelle Province interessate, siano fa-

vorevoli per tutte e per taluna di esse funzioni;

b) nel caso di modifica di circoscrizioni, quando i risultati, relativamente alle popolazioni del Comune o dei Comuni direttamente interessati, siano favorevoli per il trasferimento da una ad altra Provincia. In questo ultimo caso è necessario che il risultato del referendum sia stato favorevole nella Provincia alla quale i Comuni suindicati debbano essere trasferiti ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Mi pare che il presente emendamento sia comprensivo di tutte le tendenze affiorate durante la discussione. Infatti, la Giunta regionale dovrà presentare il disegno di legge soltanto quando il referendum abbia avuto esito favorevole. Come si intende quest'esito favorevole? Nel caso di modifica di funzioni: se si tratta di una sola funzione, quando il risultato è favorevole alla modifica di essa; se si tratta di più funzioni, quando l'esito è favorevole anche ad una sola di esse.

Nel caso di modifica di circoscrizioni è ovvio che il referendum dovrà essere fatto, secondo la lettera dello Statuto, in tutte le Province interessate; però dovrà essere tenuto conto esclusivamente della volontà della popolazione del Comune o dei Comuni che intendono distaccarsi da una Provincia per essere trasferiti ad un'altra, e della volontà della Provincia che li deve ricevere. Nella Provincia originaria è ovvio che deve prevalere la volontà delle popolazioni che hanno chiesto di staccarsi; ma nessuna Provincia può essere obbligata ad ampliamenti non voluti. Quindi, nel caso di trasferimento di Comuni da una a un'altra Provincia, si deve sentire per referendum la popolazione di entrambe le Province, ma sarà tenuto conto esclusivamente della volontà delle popolazioni dei Comuni che si debbono distaccare e di quella dell'intera Provincia alla quale essi debbono essere aggregati. Mi pare che sia questa la sintesi di tutti i punti di vista.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

ZUCCA (P.S.I.). Se è necessario approvare l'emendamento per far passare la legge, io non pongo ostacoli; però, onorevole Serra, qui c'è contraddizione. Lei, infatti, dice: « Voteranno tutte le Province, però quella che conta è la volontà di una soltanto ». Ma allora l'altra per che cosa vota?

SERRA (D.C.). Lo dice lo Statuto: « le Province interessate ».

ZUCCA (P.S.I.). Va bene, ma questo non spiega nulla o spiega troppo. Io, di fronte a questa situazione, direi, caso mai, di approvare la legge così com'è, e in seguito si vedrà, come suggeriva il collega Asquer.

E' chiaro che accettare un emendamento simile significa, per ritornare al caso di Olbia, dire agli amici della Provincia di Sassari: « Voi votate per non lasciar passare Olbia a Nuoro, però il vostro voto non vale niente, perchè quello che vale è il voto di Olbia e quello di Nuoro; voi votate solamente per il gusto di votare ». Non possiamo mettere in legge una simile cosa; sarebbe molto meglio stabilire di far votare solamente le popolazioni interessate e la Provincia che deve accoglierle. Quindi, tutto sommato, onorevoli colleghi, io penso che il suggerimento del collega Asquer, di approvare la legge così come è, fosse il migliore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Del Rio. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.). Io ho firmato l'emendamento in discussione, perchè riconosco che con esso si cerca di compiere uno sforzo per dare un valore sostanziale all'Istituto del referendum per quanto attiene alla modifica delle circoscrizioni provinciali, però mi rendo conto anche della sensatezza delle osservazioni fatte poc'anzi dal collega Zucca. L'articolo dello Statuto che prevede la modifica delle funzioni è lo stesso che prevede la modifica delle circoscrizioni; ora, se si prevede il referendum in tutte le Province interessate per le funzioni, evidentemente lo dobbiamo prevedere in tutte le Province interessate anche per la modifica delle

circoscrizioni. Naturalmente, però, occorre che il Consiglio cerchi in qualche maniera di dare la possibilità alle popolazioni interessate di far valere la loro volontà di staccarsi da una Provincia per aggregarsi ad un'altra, diversamente il referendum sarebbe per loro un'irrisione. Perciò, non avrei nulla in contrario a che il problema della modifica delle circoscrizioni venga rimandato ad un esame più approfondito e ad una regolamentazione da farsi in un'altra legge, che potrebbe essere presentata quanto prima al Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Io mi permetto, invece, di insistere perchè si approvi l'emendamento che anch'io ho firmato. Non si risolvono le questioni accantonandole, e non è vero che esista una sede più opportuna di questa per affrontare la questione. La legge contiene infatti un capo specificatamente dedicato a questa materia, e tanto sarebbe valso, se dovesse prevalere la tesi di quelli che mi hanno preceduto, non parlarne affatto e regolare il referendum in termini più generici.

D'altra parte, io credo che la formula proposta sia la sola che permetta di non discostarsi dal testo dell'articolo 43 dello Statuto e contemporaneamente di rispettare la volontà delle popolazioni. In pratica, la disposizione dell'articolo 43 diventerebbe una norma inoperante nel caso che si vincolasse l'esito della proposta di modifica al voto di tutta la Provincia dalla quale una parte del territorio si vorrebbe staccare; il rispetto della volontà delle popolazioni è un principio che ispira tutto il nostro sistema legislativo regionale e nazionale. E' naturale che debba concorrere nello stesso senso anche la volontà della Provincia che deve ricevere il nuovo territorio: nessun Comune può, a mio giudizio, accampare il diritto di entrare di prepotenza nei limiti circoscrizionali di una Provincia che non gradisca riceverlo.

Non facciamoci illusioni che, rimandando la questione ad una legge speciale, essa diventi più facilmente risolvibile, perchè la questione

## II LEGISLATURA

## CDXIV SEDUTA

1 MARZO 1957

resta tale e quale. All'articolo 43 non si può dare nessun'altra interpretazione neppure in altra sede, a meno che non lo si voglia addirittura modificare.

Se non si approva il nostro emendamento, per determinare il risultato del referendum si dovranno sommare i voti di tutte le Province interessate; e praticamente avremo che saranno favorevoli quelli espressi dai Comuni che si vogliono staccare e dalla Provincia che li deve ricevere, e contrari quelli del resto della Provincia che li deve perdere.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Castaldi, De Magistris e Spano hanno comunicato che, nel caso questo emendamento venga respinto, faranno proprio il primo comma dell'emendamento che l'onorevole Serra ha ritirato.

Metto in votazione l'emendamento Soggiu Piero - Serra - De Magistris - Del Rio. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna ».

**Risultato della votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| presenti . . . . .    | 33 |
| votanti . . . . .     | 32 |
| maggioranza . . . . . | 17 |
| favorevoli . . . . .  | 29 |
| contrari . . . . .    | 3  |
| astenuti . . . . .    | 1  |

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione:*

Amicarelli - Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Corona Loddo Claudia - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Gardu - Ibba - Manca - Medda - Muretti - Pernis - Pirastu - Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Zucca.

*Si sono astenuti:* Presidente Corrias).

**PRESIDENTE.** I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30).

*La seduta è tolta alle ore 13 e 30.*

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

---

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1957